

COPIA



COMUNE DI SANZENO
Provincia di Trento



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO**

N. 21 dd. 02.05.2014

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione urbanistica comportante l'esenzione parziale del pagamento del contributo di concessione per la "Costruzione di una ecocasa sulla p.f. 226/5 C.C. Sanzeno", ai sensi dell'art. 117 della L.P. 4 marzo 2008 a favore dei sigg. Widmann Fabiano e Fondriest Monica.

IL TECNICO COMUNALE

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visto D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Vista la L.R. 23.10.1998, n. 10 e la L.R. 22.12.2004 n. 7.

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 40 di data 30.12.2009.

Vista la deliberazione giuntale n. 15 di data 11.04.2001, esecutiva a termini di legge, recante "Disciplinare per l'ordinamento delle determinazioni dei responsabili dei servizi" con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'istruttoria, l'assunzione e l'esecutività delle determinazioni assunte dai responsabili dei servizi.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 di data 18 dicembre 2013, immediatamente eseguibile, recante "Gestione Provvisoria 2014. Proroga dell'atto programmatico di indirizzo dell'anno 2013 all'esercizio provvisorio 2014 ed autorizzazione ai responsabili dei servizi all'adozione di atti gestionali di ordinaria amministrazione."

Visto l'atto del Sindaco prot. n. 1344 dd. 25.03.2011, recante la nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici, predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.15, comma 5 bis e 22, comma 5, della L.R. 04.01.1993 n.1 e ss.mm..

Premesso che i sigg. Widmann Fabiano e Fondriest Monica hanno presentato domanda di concessione edilizia dd. 14 marzo 2014 prot. 1186 avente per oggetto la "Costruzione nuovo edificio residenziale p.f. 226/5 C.C. Sanzeno" e che contestualmente i sigg. Widmann Fabiano e Fondriest Monica hanno presentato richiesta di esenzione PARZIALE dal contributo di concessione limitatamente per un terzo dei primi 400 mc. per la realizzazione entrambi della loro prima casa, come contemplato dall'art. 117, comma 2 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 che testualmente recita: *"nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purchè non qualificata di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria...."*.

L'esenzione è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori ed a trasferire ivi la residenza entro 1 anno dalla fine dei lavori. In caso di alienazione decadono i benefici concessi ed il Comune provvede a determinare l'ammontare del contributo in base ai costi in vigore all'atto della cessione.

Dall'istruttoria della pratica risulta che il proprietario ha dichiarato che:

- l'edificio risulta essere la prima ed unica casa d'abitazione dei richiedenti e che la medesima non presenta i requisiti per essere qualificata di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969;
- si impegna a trasferire la propria residenza entro 1 anno dalla data di fine lavori, **data che verrà tempestivamente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento**;

Convenuto di concedere l'agevolazione in oggetto, previa sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge sulla base dello schema allegato e parte integrante e sostanziale.

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l'opportunità di procedere al più presto alla stipula della convenzione sopraccitata,

DETERMINA

1. di **approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione che prevede **l'esenzione parziale** dal contributo di concessione limitatamente ad un terzo dei primi 400 mc. per entrambi i richiedenti come contemplato dall'art. 117, comma 2 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 che testualmente recita: *"nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purchè non qualificata di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di*

urbanizzazione primaria e secondaria....”, relativamente ai lavori di “Costruzione nuovo edificio residenziale p.f. 226/5 C.C. Sanzeno” a favore dei sigg. Widmann Fabiano e Fondriest Monica;

2. di **dare atto** che alla stipula della convenzione urbanistica, nello schema allegato sotto la lettera alfabetica “A”, provvederà il Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico gestionali, Ivana Zanella, unitamente ai privati richiedenti, sigg. Widmann Fabiano e Fondriest Monica;
3. di **dare atto** che la presente determina:
 - va inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall’adozione;
 - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell’Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di contabilità;
 - copia della stessa viene trasmessa al Sindaco entro n. 5 giorni dall’apposizione del visto di regolarità contabile;
 - va inserita nell’elenco delle determinazioni da comunicare entro nr. 10 giorni successivi alla quindicina di ogni mese a cura dell’Ufficio Segreteria - delibere/protocollo ai capigruppo consiliari per l’esercizio del diritto di accesso ai fini dell’espletamento del mandato elettivo, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 04.01.1993 n. 1, elenco da pubblicare con la stessa periodicità all’albo comunale per n. 10 giorni;
4. di **precisare**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;le opposizioni presentate al Comune avverso la presente determinazione hanno valore di semplice esposto.

Sanzeno, lì 02.05.2014

Il Tecnico comunale
f.to Ivana Zanella

Non avendo rilievo contabile non viene espresso parere di regolarità contabile così come non viene apposto il visto attestante la copertura finanziaria.

Sanzeno, lì 02.05.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Claudia Scanzoni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sanzeno, 02.05.2014

IL TECNICO COMUNALE
Ivana Zanella